



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Diego Tavecchia

Responsabile Commissioni Tecniche e Relazioni Internazionali

Chairman del Prudential Risk Committee (EUF)

Milano, 14 luglio 2017

Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Agenda

- Le principali novità del principio IFRS 9 in tema di impairment
- Le specificità del factoring nel calcolo della perdita attesa
 - Le problematiche aperte
 - La durata dell'esposizione
 - I modelli applicabili
- La valutazione del significativo incremento del rischio di credito nel factoring

Disclaimer:


Il presente intervento sintetizza i contenuti del documento *Indicazioni operative per l'applicazione al factoring del nuovo principio IFRS9* prodotto dalle Commissioni Tecniche «Amministrativa» e «Crediti e Risk Management» di Assifact



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9


Le principali novità del principio IFRS 9 in tema di impairment

Perché un nuovo modello di impairment?



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Le principali novità del principio IFRS 9 in tema di impairment




Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Le principali novità del principio IFRS 9 in tema di impairment

Il metodo della «*stage allocation*» introduce i concetti di

- Perdita attesa per rischio di credito a 12 mesi
- Perdita attesa per rischio di credito lungo tutta la vita dell'esposizione («*lifetime*»)



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Le principali novità del principio IFRS 9 in tema di impairment

12-month Expected Credit Losses

- È la porzione della perdita attesa lungo tutta la vita del credito che risulta da eventi di default che potrebbero accadere nei 12 mesi seguenti la data di rilevazione
- Rappresenta l'effetto di una perdita su crediti pesata per la probabilità che tale perdita accada nei successivi 12 mesi
- Non è la perdita su crediti per i quali è previsto l'effettivo default nei 12 mesi seguenti: per tali esposizioni, che presentano un incremento significativo del rischio di credito, sono rilevate perdite attese lungo l'intera vita del credito

Lifetime Expected Credit Losses

- È una misura del valore attuale atteso delle perdite derivanti dal default di un debitore lungo l'intera vita dello strumento
- Rappresenta la media delle perdita su crediti attese ponderata per la probabilità del default
- Una perdita su crediti considera sia il mancato pagamento per insolvenza che il ritardo di pagamento



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Le problematiche aperte per il factoring dal nuovo modello di impairment

- Come rappresentare correttamente il deterioramento del valore dell'esposizione?
- Quale PD utilizzare nel calcolo della perdita attesa?
- Come determinare la vita residua delle operazioni?
- PD a 12 mesi e *lifetime*: come evitare effetti distorsivi?
- Come determinare il significativo incremento del rischio di credito?
- Come trattare la Pubblica Amministrazione?
- Come gestire le «rebuttable presumptions» sugli scaduti in maniera coerente con l'effettiva rischiosità dell'esposizione?



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Le fonti del rischio di credito nel factoring

Nel factoring, si ha una perdita quando:

Pro solvendo

- I debitori di crediti anticipati sono inadempienti e il cedente è insolvente
- Il credito anticipato viene meno (dilution) e il cedente è insolvente



Nel pro solvendo, la perdita in caso di insolvenza del cliente è sempre subordinata all'inadempimento del debitore o alla diluizione del credito

Pro soluto

- Il debitore è insolvente e il credito è incluso nel plafond
- Non vi sono clausole di mitigazione del rischio
- Non vi è copertura assicurativa sul credito



Nel pro soluto, la perdita in caso di insolvenza del debitore è comunque subordinata all'inefficacia delle coperture contrattuali o assicurative

Come incardinare le peculiarità del factoring nel modello di perdita attesa IFRS 9?



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

La stima della perdita attesa nel factoring

Per tenere conto delle specificità del prodotto factoring, si ritiene possibile agganciarsi su alcuni concetti applicati ai modelli interni in uso a fini regolamentari e/o gestionali.

Tale scelta appare in linea con le prassi bancarie evidenziate a livello globale

IFRS 9 impairment: modelling and accounting

Expected credit loss model approach

In terms of ECL model development to deliver IFRS 9, which option(s) best describes your approach?*

Leverage existing models used for Basel purposes (e.g. regulatory capital, economic capital, stress testing)	60%	57%	59%	59%	41%
Leverage existing models (IAS 39) used in the existing collective impairment methodology	31%	32%	26%	26%	15%
Leverage existing models used for internal rating models	27%	26%	32%	33%	19%
Leverage existing models used for operational purposes (e.g. application and behavioural scorecards)	15%	20%	15%	7%	7%
Build new models for IFRS 9 purposes only	27%	25%	21%	22%	26%
Other	9%	7%	7%	6%	9%
	Mortgage	Other retail loans	SME	Corporate	Securities


Fonte: Deloitte, Sixth Global IFRS Banking Survey



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Quale PD utilizzare?


“nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni “pro-solvendo” vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni “pro-soluto” ai debitori ceduti.



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9


Un'alternativa: la rappresentazione contabile nel modello «crediti commerciali acquistati»

Metodo standardizzato



L'intestazione dell'esposizione segue sempre la controparte di bilancio

Eccezione da parte di Banca d'Italia per gli intermediari finanziari ispirata al metodo «crediti commerciali acquistati»



Metodi IRB

In linea generale, l'intestazione dell'esposizione segue la controparte di bilancio

Per i crediti commerciali acquistati Basilea 2 e la CRR consentono di ricorrere, a determinate condizioni, a metodi alternativi che

consentono **l'intestazione dell'esposizione al debitore ceduto anche nel pro solvendo** in riconoscimento della natura autoliquidante del factoring



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Un'alternativa: la rappresentazione contabile nel modello «crediti commerciali acquistati»

I requisiti operativi richiesti (art. 184 CRR) riflettono le prassi comuni delle società di factoring

Certezza giuridica

- La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti [...]

Efficacia dei sistemi di controllo

- correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente
- politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente
- caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita
- politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori
- segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate da parte del cedente sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti

Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

- sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi.

Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

- politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi

Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Un'alternativa: la rappresentazione contabile nel modello «crediti commerciali acquistati»


«Ove l'intermediario, ritenga tale rappresentazione più coerente rispetto alle modalità interne di gestione del rischio, appare pertanto possibile ricorrere ad essa per i fini delle valutazioni relative alla rilevazione in bilancio delle perdite attese su crediti. In tal caso, l'anticipazione pro solvendo dovrà intendersi convenzionalmente allocata sui debitori ceduti e la perdita attesa sarà determinata coerentemente con le regole applicate alle esposizioni verso il debitore ceduto (fatta salva, in ogni caso, la possibilità di considerare la garanzia fornita dal cedente). In questo contesto, considerato che la traslazione non deve essere fatta sistematicamente, ma può esserci una alternanza tra allocazione sul cedente e allocazione sull'insieme dei debitori ceduti, il calcolo ai fini dell'allocazione dell'esposizione tra Stage 1 e Stage 2 deve avvenire valutando gli eventuali mutamenti della rischiosità della “relazione” che potrà appunto di volta in volta essere posizionata sulla PD del cedente oppure sulla media ponderata delle PD dei debitori (in caso di traslazione)».

Fonte: Assifact, Indicazioni operative per l'applicazione al factoring del nuovo principio IFRS9 (bozza)



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Come scegliere il modello per la rappresentazione della perdita attesa a fini contabili



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Quali fonti per la PD del soggetto?

La stima delle perdite attese va effettuata sulla base di informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici (IFRS 9 §5.5.17).

- **Modelli di rating interni:**
 - Modelli AIRB e IRB della società
 - Modelli AIRB e IRB del gruppo di appartenenza, ove disponibili
- **PD fornite da soggetti esterni:**
 - ECAI
 - Assicuratori del credito
- **Modelli gestionali sviluppati internamente alla società, anche se non utilizzati ai fini di vigilanza prudenziale**
- **Espediente pratico per i crediti commerciali:**
 - Art. 180 CRR: *“per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale”*
 - §B5.5.35 IFRS9: *«Per la valutazione delle perdite attese su crediti l'entità può avvalersi di espedienti pratici se sono compatibili con i principi di cui al paragrafo 5.5.17. Un esempio di espediente pratico è il calcolo delle perdite attese su crediti per i crediti commerciali utilizzando una matrice di accantonamento. L'entità si avvarrebbe della sua esperienza storica in materia di perdite su crediti (rettificate, se del caso, in conformità ai paragrafi B5.5.51-B5.5.52) per i crediti commerciali al fine di stimare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o le perdite attese lungo tutta la vita del credito sulle attività finanziarie pertinenti. Una matrice di accantonamento potrebbe, ad esempio, specificare tassi di copertura fissi in funzione del numero di giorni trascorsi da quando un credito commerciale è scaduto (per esempio, l'1 per cento se non è scaduto, il 2 per cento se è scaduto da meno di 30 giorni, il 3 per cento se è scaduto da più di 30 giorni ma meno di 90 giorni, il 20 per cento se è scaduto da 90-180 giorni ecc.)»*




Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

La vita residua delle operazioni di factoring

La vita complessiva dell'esposizione nel caso del factoring è normalmente a breve o brevissimo termine, ed è data:

- nelle esposizioni a revoca intestate al cedente, dal periodo di tempo fra la proposta di delibera in merito all'affidamento del cedente (*inception date*) e la **data della successiva revisione del fido** (tipicamente annuale o frazione d'anno, per cui si ritiene plausibile adottare, prudenzialmente, una durata convenzionale pari a 12 mesi)
- nelle esposizioni intestate al debitore ceduto, dal periodo di tempo fra la data di carico del credito (*inception date*) e la **data attesa di pagamento da parte del debitore ceduto**.



Ai fini delle riflessioni di bilancio, si ritiene che la scadenza nominale delle fatture non possa rappresentare un'adeguata valutazione della vita complessiva dell'esposizione: trattandosi di scadenze di natura commerciale, esse sono soggette alle abitudini di pagamento proprie del settore industriale di appartenenza, delle specifiche imprese e financo delle singole relazioni cliente-fornitore. Non a caso, normalmente tali scadenze non sono considerate ai fini del pricing dell'operazione, che è invece basato sulle attese di effettivo incasso. Pertanto, anche ai fini delle valutazioni di bilancio, la scadenza del credito non può che riferirsi a quella in cui l'intermediario si attende, sulla base delle esperienze storiche e, ove disponibili, delle convenzioni concordate con il cliente, di ricevere effettivamente l'incasso di quanto dovuto dal debitore ceduto.



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

«Il curioso caso della PD *lifetime* nel factoring»

- Il factoring genera esposizioni «*short term*», in particolare nel pro soluto (DSO medio ~97gg)
- L'IFRS 9 stabilisce che:
 - per le esposizioni in Stage 1, si considera la PD a 12 mesi
 - Per le esposizioni in Stage 2-3, si considera la PD lungo tutta la vita del credito...per il factoring circa 3 mesi!
- Come evitare possibili effetti distorsivi dovuti al «ringiovanimento» della PD?

Si ritiene possibile ricorrere alla PD a 12 mesi quale proxy (floor) della PD lifetime anche nel caso di passaggio a Stage 2. E' in ogni caso possibile

ricorrere a stime dell'EAD riproporzionata che tengano conto del frazionamento infrannuale della durata




Ad esempio, moltiplicando l'EAD per un fattore pari a $N/365$, con N = al numero di giorni mancanti alla scadenza. Tale fattore, per convenzione, dovrebbe essere riportato pari a 1 nel caso di esposizioni scadute



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

La «stage allocation» e le «rebuttable presumptions»



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Il significativo incremento del rischio di credito (SICR)

IFRS 9, §5.5.9

A ogni data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare se il rischio di credito relativo allo strumento finanziario sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. In sede di valutazione, l'entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento finanziario anziché la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti. Per effettuare tale valutazione, l'entità deve confrontare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di riferimento del bilancio con il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data della rilevazione iniziale e considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, indicative di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale.

Quali indicatori per il SICR?

- Lista di indicatori prevista da IFRS 9 (§B.5.5.18)
- Lista fornita da Linee guida EBA (§107/108/109)
- Significativo declassamento di una esposizione rispetto alla scala dei rating utilizzati dall'entità
- Inserimento nelle liste di osservazione/monitoraggio
- Forbearance
- Eventuali ulteriori affinamenti su singoli alert di rischio e/o griglie di interpretazione dei dati a disposizione, con particolare attenzione ai profili di rischio tipici del factoring e attinenti alla relazione fra cedente e debitore ceduto




Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Gli espedienti pratici: la «*low risk exemption*»

L'entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio (§5.5.10)

Low risk exposures:

- «investment grade»
- Notch più elevati della scala dei rating interni
- Crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione



In questo caso, le perdite su crediti commerciali verso la PA, nell'esperienza degli Associati, sono storicamente irrilevanti, configurando certamente un caso di “basso rischio di credito”. Si ritiene pertanto che alle esposizioni verso Stato, Ministeri, Unità dell'Amministrazione Centrale, Enti territoriali quali Regioni e Province, sia applicabile la “low credit risk exemption” prevista dal principio. Anche le ASL, in virtù delle caratteristiche strutturali del Sistema Sanitario Nazionale e del meccanismo di copertura dell'eventuale disavanzo a carico delle Regioni, devono rientrare nell'esenzione. Per i comuni, assoggettati alla normativa in materia di dissesto finanziario, può essere opportuno un approccio più prudente.



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Gli espedienti pratici: la «*rebuttable presumption*» per i crediti scaduti da oltre 30 giorni

Vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità può confutare tale presunzione qualora abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che dimostrano che il rischio di credito non è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni (§5.5.11)

Poiché il factoring lavora su crediti commerciali, spesso soggetti a ritardi di pagamento, l'applicazione di questa previsione può generare una **elevata instabilità dell'allocazione per stage**, riducendo la capacità predittiva dei modelli.



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Gli espedienti pratici: la «*rebuttable presumption*» per i crediti scaduti da oltre 30 giorni

Come ridurre le distorsioni nella «stage allocation» dovute alla presunzione relativa sullo scaduto da oltre 30 giorni?

Per coerenza con l'approccio generale, si considera la scadenza attesa

Non si considerano scaduti i crediti oggetto di contestazione o meccanismi di flessibilità contrattuali o relazionali

Non si considerano scaduti i crediti verso la PA per i quali le procedure di verifica e liquidazione non siano concluse

Nel pro solvendo, la presunzione relativa opera in analogia alle regole di vigilanza, sostituendo «30 giorni» a «90 giorni»

Resta in ogni caso possibile rigettare la presunzione relativa in tutti i casi in cui sia possibile dimostrare che lo scaduto da oltre 30 giorni non è correlato con un significativo incremento del rischio di credito!

“- nel caso di operazioni “pro-solvendo” l'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
a) l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere (La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione);
b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.”



Le specificità del factoring nel calcolo dell'ECL ai fini dell'IFRS 9

Conclusioni

- L'IFRS 9 introduce rilevanti novità nel modello di impairment, «capovolgendo» la prospettiva che passa dall'incurved loss all'expected loss
- I concetti di perdita attesa, probabilità di default e vita residua richiamano quelli di vigilanza prudenziale ma non sono ad essi congruenti
- È comunque possibile fare «leva» sui modelli già esistenti o su modelli gestionali, nonché su fornitori esterni del dato ed espedienti pratici
- Le specificità del factoring possono essere considerate mediante opportuni richiami alla normativa di vigilanza prudenziale, alle modalità di gestione del rischio e alle sue concrete manifestazioni
- Le linee guida associative non forniscono un «modello» per il factoring, ma un «basket» di indicazioni operative condivise a livello di settore che ciascuno potrà calare nella propria realtà

